

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3699

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCAGLIA, GUI, ROMANATO

Presentata il 15 ottobre 1971

Estensione agli insegnanti di lingue straniere degli Istituti tecnici delle norme della legge 28 febbraio 1961, n. 128

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le leggi 13 marzo 1958, n. 165, e 28 febbraio 1961, n. 128, i professori di lingue straniere di ruolo B, titolari nella scuola media che avevano insegnato per cinque anni consecutivi nel ginnasio, pur continuando a svolgere parte dell'orario di insegnamento nella scuola media, vennero inquadrati nel ruolo A, considerandosi la pratica di cinque anni consecutivi di insegnamento nel ginnasio equivalenti all'abilitazione didattica.

La norma, che per analogia si sarebbe dovuta estendere ai professori di lingue straniere provenienti dagli stessi ruoli transitori e che prestavano e prestano servizio negli istituti tecnici, probabilmente per l'esiguo numero degli insegnanti che si trovano in tale

condizione, non è mai stata estesa a questi ultimi.

E si hanno perciò ancora insegnanti che, svolgendo da anni tutto l'orario di cattedra in una scuola secondaria superiore — insegnanti che, in caso di malattia, sono sostituiti da supplenti che hanno la retribuzione di ruolo A — continuano ad avere la qualifica e il trattamento economico degli insegnanti di ruolo B.

La presente proposta di legge si propone di eliminare tale assurda sperequazione, ristabilendo finalmente, anche con la necessaria ricostruzione di carriera, una situazione di normalità per cui insegnanti che da anni prestano servizio in scuole di ruolo A abbiano anche l'inquadramento e il trattamento economico corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, sono estese, alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, agli insegnanti di lingue straniere in servizio

negli istituti tecnici e che vi abbiano prestato servizio un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1972.